

Completamento di interventi strutturali oggetto di titoli sismici scaduti e con opere da concludere

marzo 2026 – Ing. Pivi Giovanni

Quando si intende scaduto il titolo sismico:

- L'art. 2, comma 2, del citato DM 17/01/2018 dispone che è sempre possibile continuare ad applicare le Norme Tecniche per le Costruzioni **2008 (NTC 08)** fino all'ultimazione dei lavori e al collaudo statico (*testo citato Regione Emilia Romagna Parere_prot_937638_03 settembre 2024 pag.5/6*):
 - per le opere pubbliche è presente un comma specifico, in queste slides non è spiegato;
 - per le opere private in corso di esecuzione al 22/03/2018;
 - per le opere private per le quali al 22/03/2018 sia già stato depositato il progetto esecutivo presso i competenti uffici.
- l'art. 11, comma 5-bis L.R. 19/2008 prevede la **decadenza** del titolo sismico per l'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative, di piano o nuove norme tecniche .

Per il completamento di interventi strutturali oggetto di titoli sismici scaduti e con opere da concludere nelle seguenti casistiche ricorrenti (*Regione Emilia Romagna testo citato parere 3 settembre 2024 pg 937638*):

- a) Interventi strutturali **completamente realizzati**, specificando la corretta procedura per la chiusura dell'intervento sia nel caso in cui il titolo edilizio sia in corso di validità (a.1), sia nel caso in cui sia scaduto (a.2);
- b) Interventi strutturali **parzialmente realizzati**, specificando la corretta procedura per la chiusura dell'intervento nel caso in cui il titolo edilizio sia in corso di validità (b.1), ovvero, sia scaduto (b.2);
- c) Completamento di lavori strutturali quando la **normativa tecnica** per le costruzioni considerata al momento della prima autorizzazione/deposito sia **diversa** da quella vigente;
- d) Completamento di lavori strutturali con necessità di apportare **Varianti non sostanziali**.

a) Interventi **strutturali completamente realizzati**, con un progetto interamente ultimato nei termini di validità del titolo sismico, ma il cui iter procedurale non sia stato completato con la fine lavori e/o il collaudo e/o la SCEA

per il profilo sismico: la comunicazione di fine lavori strutturale alla struttura tecnica competente ed al collaudatore

per il profilo edilizio:

a.1) Se il titolo edilizio è ancora in corso di validità, le opere non strutturali potranno proseguire anche a seguito della fine lavori strutturale

a.2) Se il titolo edilizio è scaduto, dovrà essere presentato un ulteriore titolo edilizio per il completamento

b) Interventi strutturali **parzialmente realizzati: nuovo titolo sismico**

b.1) di “Interventi strutturali parzialmente realizzati” e “Titolo edilizio in corso di validità” : **nuovo titolo sismico**, sarà possibile per il progettista e per la struttura tecnica confermare i contenuti della precedente autorizzazione/deposito, non essendo mutati i fattori di valutare; **(attenzione al punto C)**

b.2) di “Interventi strutturali parzialmente realizzati” e “Procedimento edilizio arrestato per scadenza titolo edilizio”: **nuovo titolo sismico** e la richiesta anche di un titolo edilizio di completamento;

c) di **completamento** delle opere strutturali nel caso di “**Variazione della normativa tecnica** per le costruzioni considerata”, si richiamano le disposizioni transitorie delle NTC 2018 approvate con il D.M. 17/01/2018, entrato in vigore in data 22/03/2018.

Pertanto, per le opere private in corso di esecuzione o oggetto di deposito del progetto strutturale già effettuato al 22/03/2018, ancorché in presenza di titoli sismici già scaduti ai sensi della L.R. 19/2008, ma sempre e comunque solo in **ASSENZA di varianti sostanziali** al progetto originario successive alla data di entrata in vigore delle NTC/2018, è possibile **continuare ad applicare** la previgente normativa tecnica (**NTC/2008**) fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo statico: allegando al deposito o alla richiesta di **nuovo titolo sismico** un progetto di completamento.

Varianti sostanziali al progetto originario: I lavori di completamento di opere strutturali incomplete che richiedano una **variante sostanziale** all’originario titolo scaduto dovranno quindi necessariamente rispettare le NTC e tutte le norme vigenti alla presentazione/richiesta del titolo sismico di completamento

d) di “Completamento di lavori strutturali con necessità di apportare una **Variante non sostanziale: si richiamano tutte le considerazioni già espresse sulla presentazione/rilascio del titolo di “completamento”**

Validità e proroga dell'autorizzazione sismica e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture (circolare “ Validità e proroga dell'autorizzazione sismica e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture (L.R. 19/2008) “:

- titoli scaduti non si prorogano;
- titoli in corso di validità si possono prorogare solo se progettati con 2018;
- possa applicarsi la proroga dell'autorizzazione sismica o della denuncia di deposito del progetto strutturale qualora sussistano le condizioni di cui all'art 2 del Decreto 17 gennaio 2018 di aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (Circolare Prot. 30/06/2022.0593677.U “Validità e proroga dell'autorizzazione sismica e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture - L.R. 19/2008 -in particolare tabella B-”asseverazione”); **detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, indicate come norme previgenti.**

Si precisa che la proroga dell'autorizzazione sismica o della denuncia di deposito del progetto strutturale attiene esclusivamente alla **data di validità** del titolo sismico la quale viene posticipata al massimo di 5 anni, **restando invariato** ogni altro contenuto del progetto come depositato o come autorizzato.

E' consentita **una sola proroga** per un massimo di 5 anni (**NTC 2008**), decorrenti dalla data di decadenza del titolo (deposito sismico o autorizzazione) **in corso di validità.**

Titoli sismici scaduti NTC 2018 vs NTC 2008

20-2-2018

Supplemento ordinario n. 8 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 42

Visto l'art. 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui al predetto art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.

Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26 gennaio 2017, ai sensi del citato art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 0000808 del 17 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota n. 73455 del 3 novembre 2016 ai sensi del citato art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 22 dicembre 2016, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Considerato, che lo schema di decreto è stato notificato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 e che alla data dell'8 maggio 2017 è venuta a scadenza il termine di astensione obbligatoria di cui all'art. 6, paragrafo 1, della medesima direttiva;

Considerata la necessità di definire l'ambito di applicazione delle norme tecniche, anche in relazione alle opere con progetto definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso di esecuzione, in conformità al citato voto n. 53/2014 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Accertato che sono stati adempiuti gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 15, paragrafo 7, e 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, del 12 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione

1. È approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al

decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Art. 2.

Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

1. Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2018

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delfino

Il Ministro dell'interno
Ministri

Il Capo Dipartimento
della protezione civile
Bocchetti

Visto la nota prot. n. 17/002 del 21/12/2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la delibera 2007/0513/I, contenente il parere circostanziato emesso dall'Austria ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno; Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento contenente le regole tecniche di 4 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al 20/03/2008, e comporta l'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che si intende dare al parere stesso; Ritenuto, tuttavia, di procedere all'approvazione tecnica per le costruzioni, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, concernenti il legno, oggetto del parere circostanziato sopra citato, in considerazione dell'urgente ed ineluttabile aggiornamento delle Norme tecniche di cui al D.M. 14/09/2005;

Decreta:

Art. 1

[1] È approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla Legge 05/11/1971, n. 1086, alla Legge 02/02/1974, n. 64, al D.P.R. 06/06/2001, n. 380, ed alla Legge 27/07/2004, n. 186, di conversione del D.L. 28/05/2004, n. 136, allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il D.M. 14/09/2005. (1)

Art. 2

[1] Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore il 01/07/2009 (2).

Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2008

Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
NOTE

(1) Il comma deve intendersi così modificato a seguito della pubblicazione del D.M. 06/05/2008 (G.U. n° 153 del 02/07/2008), che all'art. 1, comma 1, recita: "[1] Sono approvati il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni allegato al D.M. 14/01/2008, pubblicato nella G.U. n. 29 del 24/02/2008 - suppl. ord. n. 30." Il testo previgente recitava: "[1] È approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla Legge 05/11/1971, n. 1086, alla Legge 02/02/1974, n. 64, al D.P.R. 06/06/2001, n. 380, ed alla Legge 27/07/2004, n. 186, di conversione del D.L. 28/05/2004, n. 136, allegato al presente decreto, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il D.M. 14/09/2005."

(2) Parole "entrano in vigore il 01/07/2009" così da ultimo sostituite, con effetto dal 28/06/2009, dall'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 28/04/2009, n° 39 (G.U. n° 97 del 28/04/2009), convertito, con modificazioni, in Legge 24/06/2009, n° 77 (G.U. n° 147 del 27/06/2009 - suppl. ord. n° 99). Il testo originario recitava: "entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana." L'entrata in vigore era stata poi prorogata al 01/07/2009 dall'art. 20, comma 1, del D.L. 31/12/2007, n° 248 (G.U. n° 302 del 31/12/2007), convertito, con modificazioni, in Legge 28/02/2008, n° 31 (G.U. n° 51 del 29/02/2008). Poi, con effetto dal 01/03/2009, era stata ulteriormente prorogata al 01/07/2010 dall'art. 29, comma 1-septies, del D.L. 30/12/2008, n° 207 (G.U. n° 304 del 31/12/2008), convertito, con modificazioni, in Legge 27/02/2009, n° 14 (G.U. n° 49 del 28/02/2009 - suppl. ord. n° 28). L'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5, del D.L. 31/12/2007, n° 248 (G.U. n° 302 del 31/12/2007), convertito, con modificazioni, in Legge 28/02/2008, n° 31 (G.U. n° 51 del 29/02/2008), ha disposto in ogni caso quanto segue:

A) fino al 30/06/2010 potrà essere applicato il D.M. 14/01/2008, oppure, in alternativa:

- il D.M. 14/09/2005 recante "Norme tecniche per le costruzioni", oppure
- i decreti ministeriali applicativi della Legge 05/11/1971, n° 1086, ovvero il D.M. 20/11/1987, il D.M. 03/12/1987, il D.M. 11/03/1988, il D.M. 04/05/1990, il D.M. 09/01/1996, ed il D.M. 16/01/1996;

B) la proroga di cui al precedente punto non si applica per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per la finalità di protezione civile. Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21/10/2003, attuativo dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'OPCM 20/03/2003, n° 3274.

C) le verifiche tecniche di cui all'art. 2, comma 3, dell'OPCM 20/03/2003, n° 3274, ad esclusione delle opere ed edifici progettati in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010 e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2;

D) per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche approvate con il D.M. 14/09/2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

Titoli sismici scaduti Circolare Regione Emilia Romagna 30/06/2022 pg 593677



AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

IL RESPONSABILE
SERGIO MONTI

TIPO ANNO NUMERO
Res. / /
DEL / /

DIREZIONE GENERALE CURA
DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO

A:
Comuni della Regione Emilia-
Romagna

Strutture tecniche comunali
competenti in materia sismica
LORO SEDI

Agenzia per la Ricostruzione - Sisma
2012

Oggetto: Validità e proroga dell'autorizzazione sismica e del deposito del progetto esecutivo
riguardante le strutture (L.R. 19/2008).

La L.R. 19/2008 "Norme di riduzione del rischio sismico" definisce il periodo di validità dell'autorizzazione sismica e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, prevedendo altresì la possibilità di prolungare la loro durata mediante comunicazione.

Di seguito, anche in considerazione delle normative conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 che hanno prorogato gli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, si fornisce un quadro riepilogativo circa i termini di validità dei titoli abilitativi sismici.

L.R. 19/2008 - Art. 11

Comma 5 - L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui asseriva che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni.

Comma 5 bis - L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati

Viale della Fiera 8 tel. 051.527.4762 Email: seggeol@regione.emilia-romagna.it
40127 Bologna PEC: seggeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

A uso interno: DPV, INDIRIZZO, LN 1, LN 2, LN 3, LN 4, LN 5, FASC., ANNO, NUM., S.B.

In asseverazione
non vi sono altre
possibilità

strutturale attiene esclusivamente alla data di validità del titolo sismico la quale viene posticipata al massimo di 5 anni, restando invariato ogni altro contenuto del progetto come depositato o come autorizzato. ² Da ciò discende che con la comunicazione di proroga non debba essere di nuovo trasmesso il progetto, restando invariato quello già assentito.

In sintesi:

A) Importo rimborso forfettario per spese istruttorie (DGR 1934/2018):

Proroga validità titolo abilitativo sismico	Autorizzazione sismica Euro 100	Deposito del progetto relativo alle strutture Euro 50
--	---------------------------------	--

B) Asseverazione (art. 11, comma 5 e art. 13, comma 5 della L.R. 19/2008):

<u>Progetti redatti con le NTC 2008</u>	Occorre asseverare che si rientra in uno dei casi previsti dal regime transitorio di cui all'art. 2 del D.M. 17/01/2018 ² , specificando che il progetto è rimasto invariato (NO presenza di varianti sostanziali) e che è stato redatto secondo le NTC 2008.	Nel corso dell'istruttoria occorre verificare: - che il titolo sismico sia ancora valido, - l'importo del rimborso forfettario e l'Ente al quale è stato versato, - che la nuova data di scadenza indicata nella comunicazione non sia superiore a cinque anni.
<u>Progetti redatti con le NTC 9018</u>	Occorre asseverare che non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni.	

² Diversamente per le varianti sostanziali è richiesto un nuovo ed autonomo titolo da esaminare in relazione alla normativa tecnica vigente alla data della presentazione.



Grazie per l'attenzione